CAMERA DEI DEPUTATI N. 1261

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Modifica all'articolo 2935 del codice civile in materia di decorrenza della prescrizione

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale dizione dell'articolo 2935 del codice civile per la quale la prescrizione « comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere », ha dato luogo a due diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla determinazione del *dies a quo* per iniziare il conto del tempo della prescrizione.

Alcune sentenze della Corte di cassazione prendono in considerazione il momento del sorgere del fatto, al quale si connette la nascita del diritto, ma non tengono conto degli eventuali e successivi impedimenti processuali e del periodo di tempo correlato per l'ammissibilità dell'esercizio del diritto mediante la domanda al giudice (Cassazione V sez. n. 3621 del 1990, n. 7194 del 1992).

Altre sentenze, invece, determinano il *dies a quo* dal momento in cui i presupposti processuali rendono ammissibile la domanda (Cassazione V sez. n. 5996 del 1991, n. 6014 del 1991). Fra le tante ipotesi o fattispecie legali in cui sorge il problema è da sottolineare l'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 in materia di responsabilità civile auto, secondo cui « l'azione per il risarcimento (...) può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento dei danni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

In tale ipotesi, in base alle sentenze della Cassazione indicate per prime, la nuova prescrizione decorre dalla data di

ricevimento della raccomandata, mentre in base alle sentenze della Cassazione di segno contrario la nuova prescrizione decorre dallo scadere dei sessanta giorni.

È evidente che con quest'ultima scelta il tempo dei sessanta giorni, durante il quale la domanda non è ammessa, non è considerato a vantaggio di una sola parte, cioè l'assicuratore, ma è disciplinato, negli effetti, in maniera imparziale per le parti contrapposte.

Quest'ultima soluzione sembra ispirata a ragioni di imparzialità e, pertanto, sembra quella più adeguata alla Carta costituzionale.

Per questo motivo si suggerisce di modificare l'articolo 2935 del codice civile nel senso proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2935 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « in giudizio ».

DDL13-1261
Lire 500